



II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 2 DEL 28/7/95

1-La II Commissione ha esaminato nella seduta del 28/7/95 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale: Disegno di legge "Integrazione alla l.r. n.27 del 26 aprile 1995 'Disciplina del demanio e del patrimonio regionale'".

2-Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3-La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni

4- La presente decisione è stata adottata all'unanimità.

5- La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario MINCUZZI.

RELAZIONE


Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

la II Commissione, nella seduta del 24.7.95, ha esaminato il disegno di legge "Integrazione alla legge regionale n. 27 del 26 aprile 1995 'Disciplina del demanio e del patrimonio regionale". Essendosi eccepito da parte di tutta la Commissione, che non era stato acquisito il parere dell'Ufficio legislativo della Giunta Regionale, la Commissione ha riviato l'argomento alla seduta del 28.7.95. Nelle more è pervenuta una nota dell'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale, che non evidenziava alcuna osservazione di merito, ma consigliava, ai fini di una migliore tecnica legislativa, l'adozione di un nuovo testo.

La Commissione, considerata l'urgenza del problema, anche nell'ottica dell'utilizzo della palestra ex GI per i Giochi del Mediterraneo, ha approvato, all'unanimità, il provvedimento, che si sottopone all'approvazione del Consiglio, nella stesura consigliata dall'Ufficio Legislativo della Giunta.

IL RELATORE

(Mattia Mincuzzi)





*Consiglio Regionale della Puglia*

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti Locali)

302

DISEGNO DI LEGGE:

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE, 26 APRILE 1995, N.27

"DISCIPLINA DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO REGIONALE"

ARTICOLO UNICO

1. Dopo il comma due dell'articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n.27, è aggiunto il seguente:

"2 bis. Il bene palestra ex G.I., sito in Bari alla via Napoli n.204, può essere ceduto al Comune di Bari, al prezzo fissato dal Competente U.T.E., in deroga alle procedure di alienazione previste dal precedente articolo 27".